

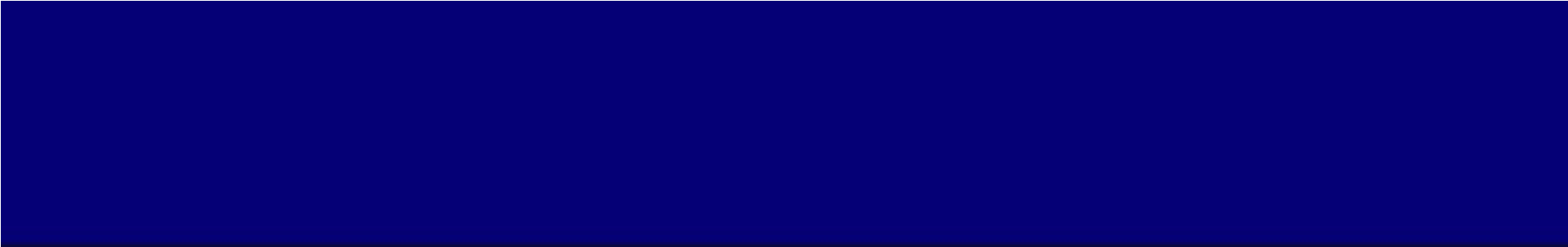
Novità del Decreto Fiscale (DL 124/2019) e della Legge di Bilancio (L. 160/2019)

Trento – 6 febbraio 2020



ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- Stretta sulle compensazioni
- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
- Novità in ambito reverse charge
- Conferma detrazioni fiscali per interventi edilizi
- Abrogazione sconto in fattura
- Introduzione bonus facciate



STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

ART. 3, D.L. 124/2019

MODIFICA IL COMMA 1, ART 17, D.LGS 241/97

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

È stata novellata la normativa relativa alle compensazioni **orizzontali**

Novità per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019:

- Necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione per la fruizione dei crediti di importo superiore a 5.000€
- Credito utilizzabile non prima di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione
- Richiesto il visto di conformità da parte del professionista
- Obbligatoria la presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per poter fruire del credito (anche per soggetti non IVA)

La norma è in vigore dal 1° gennaio 2020

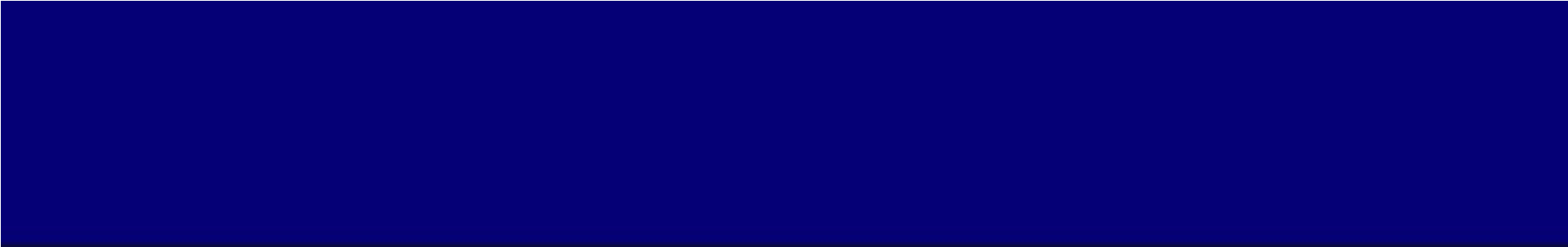
STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

Per i crediti inferiori alla soglia dei 5.000€ non ci sono variazioni:

- Sono liberamente usufruibili dal momento in cui sorgono
- Non è necessario attendere la presentazione della dichiarazione
- È comunque necessario inviare il modello F24 con i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

È richiesto l'invio del modello F24 con i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche per il recupero delle eccedenze delle ritenute e dei rimborsi/bonus (es. bonus «renzi») erogati ai dipendenti

Per i crediti derivanti da misure agevolative (per esempio, i crediti da riportare nel quadro RU) non è necessario attendere la presentazione della dichiarazione – sono liberamente utilizzabili secondo le regole della norma che li istituisce.



RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

**ART. 4, D.L. 124/2019
INTRODUCE L'ART. 17-BIS D.LGS. 241/97**

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (comma 1)

Se il committente affida la realizzazione di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa:

- Di importo superiore a 200.000€ annui: se più opere o servizi, la norma si applica dal momento in cui il limite è superato e a tutti i contratti in corso al superamento della soglia
- Utilizzando contratti di appalto o subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali
- Adoperando prevalentemente manodopera presso le sedi di attività del committente
- Utilizzando beni strumentali di proprietà del committente

La norma è in vigore dal 1 gennaio 2020 e interessa le retribuzioni maturate dal 1° gennaio 2020

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (comma 2)

L'appaltatore, subappaltatore o esecutore dell'opera deve:

- Effettuare il versamento delle deleghe F24, relative al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati direttamente impiegati nell'opera, con distinte deleghe per ciascun committente
- Pagare i modelli F24, in quanto è preclusa la possibilità di compensazione relativamente a tali versamenti
- Trasmettere alla controparte:
 - Le deleghe di pagamento delle ritenute dei lavoratori impiegati per la specifica commessa entro 5 giorni dalla loro scadenza;
 - Un elenco dei lavoratori impiegati nella commessa, indicando codice fiscale e ore lavorate sulla commessa nel mese precedente;
 - L'ammontare della retribuzione corrisposta in relazione al lavoro prestato per la commessa;
 - Il dettaglio delle ritenute operate verso il lavoratore nel mese precedente, con il dettaglio di quelle relative alla commessa;

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (comma 3)

Il committente è obbligato, in caso di irregolarità rispetto a quanto disposto al comma 2, a sospendere il pagamento del corrispettivo:

- Fino al 20% dell'importo dell'intera commessa
- Per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, come eventualmente risulta dai dati trasmessi al committente
- Fino a quando il trasgressore non regolarizza la propria posizione

Il committente è tenuto entro 90 giorni a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (comma 4)

Se il committente non ottempera a quanto disposto dal comma 3, va incontro a sanzione:

- Pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa che ha commesso l'irregolarità
- Preclusione dell'utilizzo della compensazione per il versamento della sanzione

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (comma 5)

L'appaltatore, subappaltatore o esecutore dell'opera è esentato dalle obbligazione del comma 2 nel caso in cui comunichi al committente con apposita certificazione la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

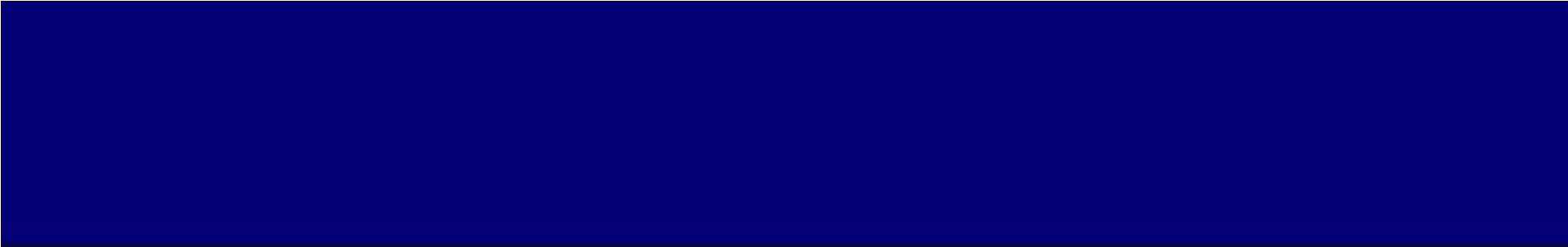
- Essere in attività da almeno 3 anni, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver versato imposte per un importo pari ad almeno il 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini reddituali
- Non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000€ già scaduti

La certificazione dovrebbe essere messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ed è valida per 4 mesi (comma 6)

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

Diverse Criticità:

- Nei casi in cui un lavoratore sia occupato in più commesse, dovranno essere inviati molteplici F24 per lo stesso lavoratore (uno per ogni commessa in cui presta servizio)
- Non è chiaro come determinare la «prevalenza» richiesta per l'utilizzo di manodopera
- Non è chiaro in che modalità e quantità è necessario utilizzare i beni del committente (è sufficiente un utilizzo residuale?)
- L'Agenzia delle Entrate non ha ancora reso disponibile la certificazione per l'esenzione dalla normativa



NOVITÀ IN AMBITO REVERSE CHARGE

ART. 4, D.L. 124/2019

INTRODUCE ART. 17, COMMA 6, LETT A-QUINQUIES),

D.P.R. 633/1972

NOVITÀ IN AMBITO REVERSE CHARGE

Alle fattispecie previste dal comma 6 dell'art. 17 del D.p.R. 633/1972 è stata aggiunta una nuova casistica con la lettera a-quinquies):

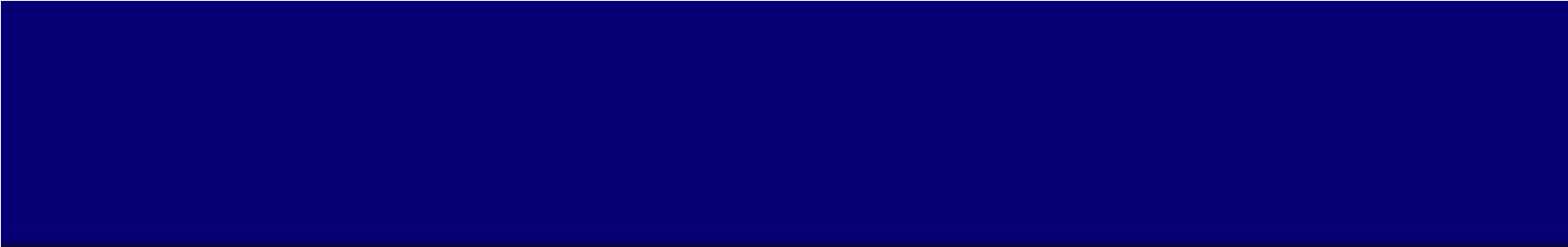
- a-quinquies) *alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*

L'efficacia della norma è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea

NOVITÀ IN AMBITO REVERSE CHARGE

Condizioni per l'applicazione della norma:

- *L'utilizzo di beni strumentali del committente: di proprietà o comunque riconducibili al committente stesso;*
- *Sono comprese anche le prestazioni funzionali allo svolgimento dell'attività principale del committente (per es. logistica e facchinaggio per imprese del settore della produzione o della distribuzione)*
- *L'utilizzo prevalente di manodopera fa propendere per l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicabilità degli esercenti arti e professioni*
- *Non è previsto un limite entro cui non trova efficacia la norma*

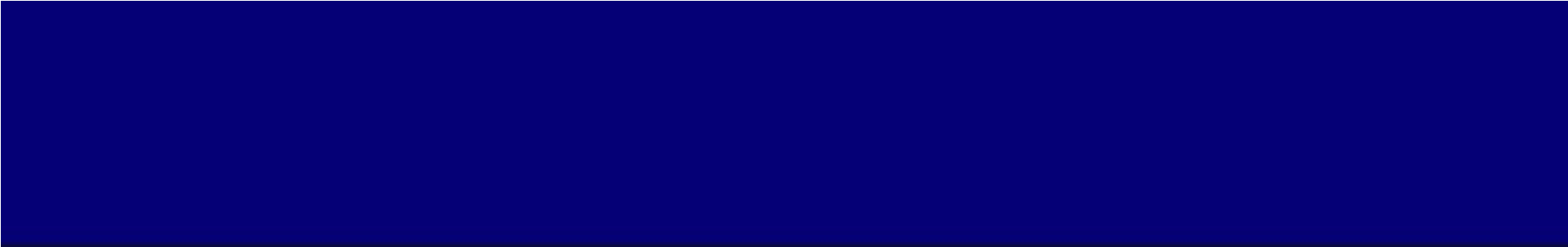


CONFERMA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI

CONFERMA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI

Sono state confermate senza variazioni le agevolazioni fiscali (detrazioni) relative ad interventi edili anche per l'anno 2020:

- **Bonus ristrutturazioni** (art. 16-bis DPR 917/86): detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie
- **Bonus sisma** (art. 16 DL 63/2013): detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili, variabile fino all'85% a seconda del livello di miglioramento della classe antisismica
- **Bonus mobili** (art 16 DL 63/2013): detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori su immobili oggetto di ristrutturazione con lavori iniziati successivamente al 31.12.2018
- **Ecobonus** (art. 14 DL 63/2013): detrazione al 50/65% prevista per il risparmio energetico, compresi i lavori sulle parti condominiali per cui la detrazione è pari al 70%-75%
- **Bonus Verde** (art 1 commi 12-15 L 205/2017): detrazione del 36% per le spese di sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili



ABROGAZIONE SCONTO IN FATTURA

ART. 1, COMMA 70, L. 160/2019

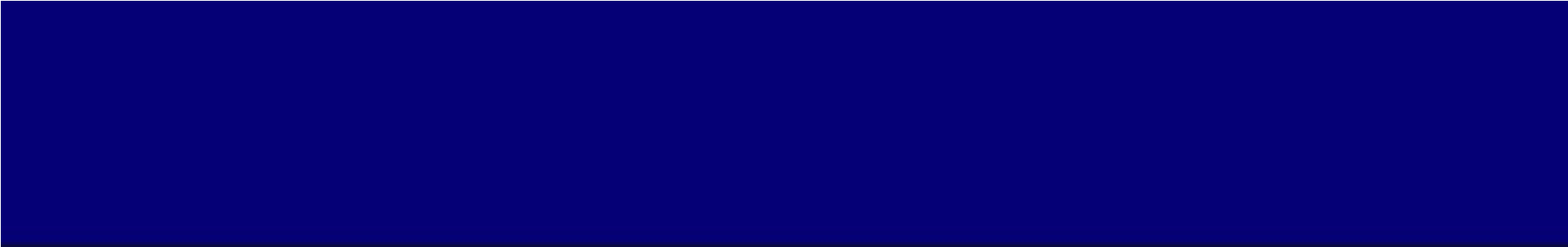
ABROGAZIONE SCONTO IN FATTURA

A decorrere dal 01/01/2020 viene abrogata la norma introdotta con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) che prevedeva il cd. «sconto in fattura»

Non è stata eliminata l'opzione, se già richiesta per interventi precedenti l'entrata in vigore della norma

È possibile richiedere lo «sconto in fattura» unicamente per gli interventi di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali se la spesa supera i 200.000€:

- Elementi e componenti integrati costituenti l'involucro edilizio
- Incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda



INTRODUZIONE BONUS FACCIATE

ART. 1, L. 160/2019, COMMI 219-224

INTRODUZIONE BONUS FACCIATE

Novità 2020

- Detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per gli interventi, anche solo tinteggiatura o pulitura, di recupero o restauro della facciata esterna di edifici
- Interventi solo su superfici opache della facciata, balconi o ornamenti e fregi
- Su immobili ubicati nelle zone A o B (D.M. 1444/1968)
- Non sono previsti limiti di importo di spesa agevolabile
- La detrazione va ripartito in 10 quote annuali costanti
- Dovrebbe interessare sia soggetti IRES che soggetti IRPEF

INTRODUZIONE BONUS FACCIATE

La norma stabilisce che risultano applicabili le disposizioni del D.M. 41/1998, recante le disposizioni relative alle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizia.

Ne consegue che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale «*speciale*» con i seguenti riferimenti:

- Causale del versamento
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Codice fiscale o P.IVA del soggetto a favore del quale è rivolto il bonifico

INTRODUZIONE BONUS FACCIATE

Per i seguenti interventi:

- Influenti dal punto di vista termico
- o che riguardano una superficie superiore al 10% dell'intonaco della superficie lorda complessiva dell'edificio

È richiesto in aggiunta il rispetto dei requisiti:

- Di cui al D.M. 26.06.2015 (Adeguamento Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
- Di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11.03.2008 (tabella recante i valori di trasmittanza termica)